

OGGETTO: **Publicata in Gazzetta Ufficiale la legge del 17 dicembre 2021 n. 215 di conversione del D.L. n. 146/2021 c.d. "Fiscale"**

La legge di conversione n. 215/2021 del D.L. c.d. "Fiscale", ha apportato diverse modifiche al testo del Decreto, tra le quali si segnalano:

- ulteriore rimessione in termini per le cc.dd. "Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio";
- differimento di 180 giorni del termine di pagamento delle cartelle notificate dal 1.09.2021 al 31.12.2021;
- differimento dal 1.07.2021 al 1.07.2022 dell'operatività dell'utilizzo dei sistemi evoluti di incasso ai fini dell'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei corrispettivi;
- ricomprensione tra le operazioni aventi natura commerciale, ai fini IVA, delle attività di somministrazione di alimenti e bevande svolte, nei confronti dei propri soci/associati, presso le sedi istituzionali delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della L. n. 287/1991.

In materia di lavoro:

- si confermano le 13 settimane di Cassa Integrazione Covid introdotte dal decreto e vengono prorogati i termini per la presentazione delle domande al 31 dicembre 2022 scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021;
- vengono introdotte novità in materia di sicurezza sul lavoro e potere di sospensione dell'attività in caso di mancata comunicazione preventiva di avvio del rapporto di lavoro anche per i lavoratori occasionali e in relazione all'avvio dell'attività dei lavoratori occasionali si prevede che la stessa debba avvenire preventivamente via email o sms;
- entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si prevede che adottino un accordo nel quale si provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi in materia di formazione dei lavoratori e loro rappresentanti.

Facendo seguito alla circolare Fipe n. 151/2021, si comunica che è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. n. 215/2021 di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. n. 146/2021, c.d. "Fiscale" (cfr. in allegato il testo del Decreto coordinato con le modifiche introdotte in sede di conversione).

Tra le disposizioni di maggior interesse per il settore rappresentato si segnalano: **(i) l'art. 1**, che prevede un'ulteriore **rimessione in termini per le cc.dd. "Rottamazione-ter" e "saldo e stralcio"** (si considerano tempestivi i versamenti delle rate relative agli anni 2020 e 2021 se effettuati integralmente entro il 9 dicembre 2021); **(ii) l'art. 2**, che prevede, con riferimento alle **cartelle di pagamento** notificate dall'agente della riscossione dal 1° settembre al 31 dicembre 2021, un **differimento di 180 giorni del termine di pagamento** risultante dal ruolo; **(iii) l'art. 5 comma-12-bis**, che differisce al 1° luglio 2022 (in luogo del 1° luglio 2021) l'operatività della disposizione (vale a dire l'art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs n. 127/2015) secondo cui i commercianti che incassano i corrispettivi attraverso sistemi evoluti in grado di garantire la memorizzazione, l'inalterabilità e la sicurezza dei dati (carte di debito, di credito e altre forme di pagamento

elettronico), possono assolvere **all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica** dei dati giornalieri tramite questi medesimi strumenti; **(iv) l'art. 5, comma-15 quater**, che, intervenendo sulla disciplina dell'IVA di cui al DPR n. 633/1972, introduce una serie di modifiche finalizzate a **ricomprendere tra le operazioni aventi natura commerciale una serie di operazioni escluse in base alla normativa previgente**.

Con riferimento all'ultima disposizione citata, in particolare, giova sottolineare l'abrogazione del comma 6, dell'art. 4 del DPR di cui sopra, ai sensi del quale non si considerava commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi istituzionali delle associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della L. n. 287/1991 (vale a dire mense aziendali e spacci annessi ai circoli cooperativi e degli enti a carattere nazionale le cui finalità assistenziali sono riconosciute dal Ministero dell'interno) con la duplice condizione che l'attività doveva risultare strettamente complementare a quelle istituzionali e doveva esser effettuata solo nei confronti dei soci/associati.

Per quel che riguarda la materia "lavoro" seguendo la numerazione dell'articolato della legge di conversione in esame, **il testo di legge in commento ha confermato con alcune modificazioni le disposizioni introdotte in materia di congedi parentali, trattamenti di integrazione salariale e salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**.

Si mettono, inoltre, in evidenza le seguenti specifiche novità introdotte in sede di conversione:

- **Art. 11 comma 15 – Ulteriori disposizioni in materia di trattamenti di integrazione salariale**
Viene prorogata fino al 30 settembre 2022 la disposizione che prevede la deroga alla durata massima di ventiquattro mesi anche non continuativi nei casi in cui il contratto di somministrazione tra l'agenzia di somministrazione e l'utilizzatore sia a tempo determinato e l'utilizzatore può impiegare in missione, il medesimo lavoratore somministrato, assunto dall'agenzia di somministrazione a tempo indeterminato, senza che ciò determini in capo all'utilizzatore stesso la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con il lavoratore somministrato.
- **Articolo 11-bis - Misure in materia di termini procedurali relativi ai trattamenti e assegni di integrazione salariale emergenziale**
I termini di decadenza per l'invio dei dati necessari per il conguaglio, per il pagamento o per il saldo delle domande di accesso ai trattamenti di integrazione salariale collegati all'emergenza epidemiologica da Covid-19, scaduti tra il 31 gennaio e il 30 settembre 2021, sono differiti al 31 dicembre 2021. Le domande già inviate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, non accolte, sono considerate validamente presentate.
Si ricorda che la legge di conversione in esame ha confermato le previsioni di cui all'art. 11 comma 1 del D.L. n. 146/2021 che consente il ricorso all'integrazione salariale per una durata massima di tredici settimane nel periodo tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 2021, per sospensione o riduzione dell'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da Covid-19.
- **Articolo 11-ter - Fondo Nuove Competenze**
Al fine di potenziare gli interventi previsti dal PNRR, le risorse di cui all'articolo 1, comma 324, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, possono essere destinate a favore dell'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) per essere utilizzate per il finanziamento delle finalità di cui al Fondo Nuove Competenze (articolo 88, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANPAL, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono ridefiniti:
 - i limiti degli oneri finanziabili a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo 88, comma 1, del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, comunque prevedendo almeno gli oneri relativi ai contributi previdenziali e assistenziali delle ore destinate alla formazione;

- le caratteristiche dei datori di lavoro che possono presentare istanza, avendo particolare attenzione a coloro che operano nei settori maggiormente interessati dalla transizione ecologica e digitale;
- le caratteristiche dei progetti formativi.

Il secondo e il terzo periodo del comma 324, nonché i commi da 325 a 328 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono rispettivamente soppressi e abrogati e i relativi interventi, inclusa l'attivazione dei servizi di cui all'articolo 3-bis del decreto legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, sono attuati nell'ambito del programma Garanzia occupabilità dei lavoratori (GOL), di cui alla Missione 5, Inclusione e coesione, Componente 1, Politiche per il lavoro, Riforma 1.1, Politiche attive del lavoro e formazione, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, approvato con decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021.

- **Articolo 12-ter - Requisiti ai fini dell'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118**

Il requisito dell'inattività lavorativa previsto dall'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, deve intendersi soddisfatto qualora l'invalido parziale svolga un'attività lavorativa il cui reddito risulti inferiore al limite previsto dall'articolo 14-septies del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, per il riconoscimento dell'assegno mensile di cui al predetto articolo 13.

- **Articolo 13 - Disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro**

Viene modificata la precedente formulazione dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 già novellata dal D.L. n. 146/2021 relativamente a *"Provvedimenti degli organi di vigilanza per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori"*:

- la facoltà attribuita all'Ispettorato nazionale del lavoro di adottare un provvedimento di sospensione, quando riscontra che almeno il 10 per cento dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro risulti occupato, al momento dell'accesso ispettivo, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro comprende il controllo da effettuarsi anche sugli obblighi di comunicazione preventiva relativi ai lavoratori autonomi occasionali;
- con riferimento all'attività dei lavoratori autonomi occasionali, al fine di svolgere attività di monitoraggio e di contrastare forme elusive nell'utilizzo di tale tipologia contrattuale, l'avvio dell'attività dei suddetti lavoratori è oggetto di preventiva comunicazione all'Ispettorato territoriale del lavoro competente per territorio, da parte del committente, mediante SMS o posta elettronica;
- con riferimento alla comunicazione preventiva per i lavoratori autonomi occasionali si applicano le modalità operative di cui all'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. In caso di violazione degli obblighi di cui al secondo periodo si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 2.500 in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione. Non si applica la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- in caso di sospensione dell'attività d'impresa, per tutto il periodo in questione, è fatto divieto all'impresa di contrattare con la pubblica amministrazione e con le stazioni appaltanti, come definite dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. A tal fine il provvedimento di sospensione è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) e al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, per gli aspetti di rispettiva competenza al fine dell'adozione da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili del provvedimento interdittivo. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere la retribuzione e a versare i relativi contributi ai lavoratori interessati dall'effetto del provvedimento;
- all'art. 18 *"Obblighi del datore di lavoro e del dirigente"* comma 1 del d.lgs. n. 81/2008 dopo la lettera b) è inserita la lettera b-bis) che dispone a carico del datore di lavoro l'individuazione del preposto o i preposti per l'effettuazione delle attività di vigilanza di cui all'articolo 19. I contratti e gli accordi collettivi di lavoro possono stabilire l'emolumento spettante al preposto per lo

svolgimento delle attività di cui al precedente periodo. Il preposto non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della propria attività;

- all'art. 19. "*Obblighi del preposto*" comma 1, del d.lgs. n. 81/2008, la lettera a) è sostituita e si prevede che il preposto sovrintenda e vigili sull'osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di rilevazione di comportamenti non conformi alle disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro e dai dirigenti ai fini della protezione collettiva e individuale, intervenga per modificare il comportamento non conforme, fornendo le necessarie indicazioni di sicurezza. In caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, lo stesso interrompe l'attività del lavoratore e informa i superiori diretti. È inserita la lettera f-bis) che prevede in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e di ogni condizione di pericolo rilevata durante la vigilanza, se necessario, l'interruzione temporanea dell'attività e, comunque, la segnalazione tempestiva al datore di lavoro e al dirigente delle non conformità rilevate;
- all'articolo 26 "*Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione*" del d.lgs. n. 81/2008 è aggiunto il comma 8-bis. che introduce nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, l'obbligo per i datori di lavoro appaltatori o subappaltatori di indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto;
- all'articolo 37 "*Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti*" del d.lgs. n. 81/2008 al comma 2 è aggiunto un ulteriore periodo il quale prevede che, entro il 30 giugno 2022, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adotti un accordo nel quale provvede all'accorpamento, alla rivisitazione e alla modifica degli accordi attuativi del decreto stesso in materia di formazione, in modo da garantire: a) l'individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro; b) l'individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa. Al comma 5 del medesimo art. 37 vengono aggiunti due periodi, i quali prevedono che l'addestramento consiste nella prova pratica, per l'uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale e l'addestramento consiste, inoltre, nell'esercitazione applicata, per le procedure di lavoro in sicurezza. Inoltre, gli interventi di addestramento effettuati devono essere tracciati in apposito registro anche informatizzato. Il nuovo comma 7 sostituisce il precedente e prevede che il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro. È inserito il comma 7-ter che prevede, per assicurare l'adeguatezza e la specificità della formazione nonché l'aggiornamento periodico dei preposti, che le relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi;
- dopo l'art. 51 "*Organismi paritetici*" del d.lgs. n. 81/2008 è inserito il comma 1-bis che affida al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'istituzione del repertorio degli organismi paritetici, previa definizione dei criteri identificativi, sentite le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale per il settore di appartenenza, entro centottanta;
- all'articolo 52 "*Sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità*", comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro del lavoro, della salute e delle

politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato, previa intesa con le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 30 giugno 2022, sono definiti le modalità di funzionamento e di articolazione settoriale e territoriale del Fondo di sostegno alla piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriali e alla pariteticità, i criteri di riparto delle risorse tra le finalità nonché il relativo procedimento amministrativo e contabile di alimentazione e la composizione e le funzioni del comitato amministratore;

- all' art. 55 *"Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente"* comma 5 del d.lgs. n. 81/2008 la lettera d) che sostituisce la precedente prevede l'arresto da due a quattro mesi o l'ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli articoli 18, comma 1, lettere a), b-bis), d) e z), prima parte, e 26, commi 2, 3, primo periodo, e 8-bis dello stesso d.lgs. n. 81/2008.


In allegato alla presente circolare, oltre al testo del provvedimento in commento, **si trasmette la XIª edizione del Quadro Sinottico** aggiornato alle disposizioni introdotte dal decreto cd. "fiscale" e sua conversione in legge.

Rinviando alla lettura degli allegati, la Federazione rimane a disposizione per ogni chiarimento.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

Roberto Calugi



Allegati 2

Circolari correlate	Collegamenti esterni	Parole chiave
Circolare Fipe n. 151/2021	https://www.gazzettaufficiale.it/	Decreto fiscale; quadro sinottico; cassa integrazione covid; sicurezza sul lavoro; Rottamazione-ter; saldo e stralcio; trasmissione telematica dei corrispettivi; IVA
Circolare Fipe n. 131/2021		
Circolare Fipe n. 126/2021		
Circolare Fipe n. 100/2021		
Circolare Fipe n. 94/2021		
Circolare Fipe n. 90/2021		
Circolare Fipe n. 59/2021		
Circolare Fipe n. 6/2021		
Circolare Fipe n. 2/2021		
Circolare Fipe n. 212/2020		
Circolare Fipe n. 211/2020		
Circolare Fipe n. 172/2020		
Circolare Fipe n. 164/2020		
Circolare Fipe n. 161/2020		
Circolare Fipe n. 135/2020		
Circolare Fipe n. 121/2020		
Circolare Fipe n. 94/2020		
Circolare Fipe n. 62/2020		
Circolare Fipe n. 45/2020		
Circolare Fipe n. 151/2021		